

PDP: INCONGRUENZE NELLA **COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE**

Un'altra incongruenza del portale PDP riguarda la **costituzione di parte civile** e la stessa probabilmente risente della stessa confusione che regna nella prassi processuale.

Come noto, la *persona danneggiata dal reato* (che può essere - in realtà raramente - diversa dalla *persona offesa*, ossia dal titolare del bene giuridico tutelato), quindi la persona che ha c.d. *legitimatio ad causam* di civilistica memoria, può costituirsi personalmente **o a mezzo di procuratore speciale** (cui deve quindi conferire la *legitimatio ad processum*, parimenti di civilistica memoria) ai sensi degli **artt. 76 e 122 c.p.p.**

Solitamente, il “procuratore speciale” per la costituzione è lo stesso difensore cui venga conferito lo *ius postulandi* (la rappresentanza tecnica in giudizio) di cui all'art. 100 c.p.p., il quale, per motivi pubblicistici, richiede parimenti una **procura speciale** e non una semplice nomina.

Ciò non toglie che il legittimato al processo potrebbe essere persona diversa dal difensore e che, quindi, venga conferito lo *ius postulandi*, ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, a noi difensori da persona diversa dal danneggiato, ossia dal suo procuratore speciale.

Quindi, ricapitolando:

- per la *legitimatio ad processum*, occorre la *procura speciale* di cui all'art. 122 c.p.p. conferita dalla persona titolare della *legitimatio ad causam* (il danneggiato);
- per lo *ius postulandi*, la procura speciale di cui all'art. 100 c.p.p., conferita o direttamente dalla parte danneggiata che si costituisca personalmente o dal suo procuratore speciale.

Trattasi quindi di due atti di contenuto completamente diverso!

Ove entrambi i tipi di “procure speciali” vengano conferite ad un difensore, quest'ultimo può anche autenticare la sottoscrizione. Mentre, ove la *legitimatio ad processum* (quindi la costituzione a mezzo di un “procuratore speciale”) venga conferita ad una terza persona, diversa dal difensore, per questa occorre ad esempio un atto notarile.

Quindi, per questa ultima ipotesi ma anche per il caso in cui i due tipi di procure menzionate, sia pure conferite al medesimo difensore, siano separate in due distinti atti (nella prassi infatti, quando vengano conferite a noi difensori, sono promiscuamente inserite nel medesimo atto), il portale menziona eventi “incongrui”, in relazione ai quali occorre necessariamente “sopperire” con gli **ALLEGATI** (i quali, peraltro, richiedono la descrizione specifica dell'atto, a differenza dell'ATTO CONTESTUALE, tipicizzato - in relazione a fase e Autorità destinataria del deposito - in un menu a cascata).

Difatti, partendo dai **procedimenti autorizzati**, ove ci si voglia costituire parte civile, il portale, oltre alla voce specifica, per quanto riguarda la “procura speciale” prevede soltanto quella di cui all'**art. 122 c.p.p.**, ossia quella finalizzata a conferire la *legitimatio ad processum*, come si può notare dalla schermata che segue:

The screenshot displays the 'Ministero della Giustizia - Portale dei Depositi Penali' interface. A modal window titled 'Tipo Atto' is open, allowing the user to select a legal act. The 'Procura speciale (art. 122 c.p.p.)' is selected. The background shows a sidebar with navigation options like 'Consultazioni', 'Procedimenti Autorizzati', and 'Depositi'. A table on the right lists 'Soggetti Rappresentati' with names like S. E., M. G., D. M., C. A., O. A., and A. M. L. A.

Evidentemente, si è partiti dal presupposto che la *persona offesa*, trattandosi di “procedimento autorizzato”, abbia già fatto associare il codice fiscale del suo difensore attraverso il deposito di una nomina ma la ricostruzione non è coerente in quanto, come detto, la parte danneggiata potrebbe essere diversa dalla *persona offesa* e comunque la *persona offesa*, che sia anche danneggiata, potrebbe in precedenza aver depositato telematicamente soltanto una semplice nomina.

Occorre precisare, al riguardo, che anche la parte danneggiata potrebbe depositare inizialmente una *procura speciale* (anzi, il codice di rito lo prevede anche in vista della successiva costituzione) in virtù della quale ottenere l’ “associazione” del procedimento che risulterà poi nell’elenco degli “autorizzati” ma il sistema non sarebbe comunque congruo in quanto, come primo deposito, il portale prevede il deposito di una “nomina del legale”.

Per quanto riguarda, invece, i **procedimenti non autorizzati**, occorre necessariamente depositare come primo atto o atto principale la **dichiarazione di costituzione di parte civile** nell’apposita sezione DEPOSITI (la voce è collocata dopo quella Nomina legale).

In tal caso, come risulta dalla schermata che segue, il portale, come **ATTO CONTESTUALE** al deposito della COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, prevede soltanto la **Nomina difensore di fiducia di cui all’art. 100 c.p.p.** che, in realtà, per la **parte civile**, dovrebbe essere necessariamente la *procura speciale* che conferisce lo *ius postulandi*:

Probabilmente ciò è dovuto al fatto che il portale “carica” come dichiarazione di costituzione di parte civile anche una mera scansione (quindi non necessariamente un pdf nativo digitale), purché parimenti firmata digitalmente dal difensore depositante, e quindi anche un atto in origine cartaceo che contenga in calce la “tradizionale” procura speciale (anzi, tale eventualità è specificamente prevista per la querela o la denuncia con mandato o delega al deposito al difensore).

Quindi, anche in tal caso potrebbe inserirsi la **procura speciale** anche come **ALLEGATO**.

In altri termini, quando venga conferita in unico atto a noi difensori la *procura speciale* a costituirsi unitamente allo *ius postulandi*, potrebbe essere comunque sufficiente allegare l'atto, solitamente una scansione, sottoscritta digitalmente, come nomina ma il mio personale consiglio è quello di depositare tale atto anche come **allegato**, in modo che il portale richieda espressamente la descrizione dell'oggetto (nel quale scriveremo che si tratta di una *procura speciale per la costituzione di parte civile*).

Mentre, nella ipotesi lo *ius postulandi* ci venga conferito dal “procuratore speciale” della parte danneggiata, occorre necessariamente depositare due atti: il primo nella suddetta voce specifica mentre la *procura speciale* di cui all'art. 122 c.p.p. come **allegato**.

In ogni caso, entrambe le **procure speciali**, anche quando siano trasfuse in un unico atto, possono tranquillamente depositarsi come **ALLEGATI** o come **ATTO CONTESTUALE NOMINA DIFENSORE**: il portale non lo riterrebbe un errore ma resta la incongruenza del sistema telematico.

Buon lavoro

Il referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro